



## CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 29 Marzo 2006 alle ore 15:30, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede Luca GOZZOLI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 18 membri su 31, assenti n. 13.  
In particolare risultano:  
(P=Presente A=Assente)

ANNOVI ENRICHETTA	A	MANTOVANI IVANO	P
BARBIERI FRANCA	P	MAZZI DANTE	P
BARBIERI GIORGIO	P	MOSCA FABIO	P
BERGIANTI CLAUDIO	A	ORI FRANCESCO	P
BERTACCHINI GIANCARLO	A	ORLANDI ANTONELLA	A
BERTOLINI GIOVANNA	A	RIZZI LELLA	P
CASELLI LUCA	P	ROCCO FRANCESCO	A
CAVAZZUTI MAURO	P	SABATTINI EMILIO	A
FALZONI CESARE	P	SEVERI CLAUDIA	A
GOZZOLI LUCA	P	SIROTTI ANDREA	P
IMPERIALE ALDO	A	TAGLIANI TOMASO	P
LIOTTI CATERINA RITA	P	TELLERI WALTER	P
LUGLI STEFANO	P	TOMEI GIAN DOMENICO	P
MALAGUTI ELENA	P	VACCARI GIUSEPPE	A
MALAVASI DEMOS	A	VIGNALI LORELLA	A
MALAVASI MARISA	A		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

FACCHINI SILVIA, GUAITOLI MAURIZIO, MALETTI MAURIZIO, PAGANI EGIDIO, RIGHI FABRIZIO, VACCARI STEFANO

Il Presidente, constatato che il Consiglio si trova in numero legale per poter validamente deliberare, pone in trattazione il seguente argomento:

LEGGI 08.08.1991 N. 264 E 04.01.1994 N.11 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO". APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE.



Oggetto:

LEGGI 08.08.1991 N. 264 E 04.01.1994 N.11 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO". APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE.

Per effetto delle leggi 08.08.1991 n. 264 e 04.01.1994 n. 11 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", la Provincia è titolare delle seguenti funzioni amministrative già esercitate dalla Questura ai sensi dell'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773:

1. autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza da parte di imprese e società;
2. determinazione del programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
3. vigilanza e sanzioni.

L'art. 2 comma 3 della L. 264/91 stabilisce che la Provincia, sentiti i Comuni, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

L'art. 117, comma 6 della Costituzione e l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" attribuiscono alla Provincia potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.

Con Deliberazione di Consiglio n. 195 del 04.06.1997 è stato approvato il Regolamento Provinciale che disciplina nel dettaglio la materia inerente l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

Il suddetto Regolamento è stato modificato ed integrato con Deliberazioni di Consiglio n. 152 del 10.10.2001 e n. 26 del 13.02.2002.

Nella pratica applicazione delle norme regolamentari, con specifico riferimento all'apparato sanzionatorio, si sono riscontrate serie difficoltà derivanti da una modulazione eccessivamente rigida, tale da rendere indispensabile un sistema più modulato e proporzionato in grado di meglio corrispondere ai differenti livelli di gravità riscontrabili nelle varie tipologie di comportamenti illeciti.

Appare di tutta evidenza che una corretta e puntuale applicazione delle sanzioni rappresenti uno strumento indispensabile per poter esercitare un'azione di vigilanza che, nell'assicurare il rispetto dei principi di legalità e di leale concorrenza, sia effettivamente in grado di esplicare effetti positivi nei confronti del consumatore e del generale contesto socio economico.

La Commissione Consiliare competente ha trattato l'argomento nelle sedute del 06.02.2006 e del 13.03.2006.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Per quanto precede



**il Consiglio delibera**

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che si allega in calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente approvato con delibera di Consiglio n. 195 del 04.06.1997 così come modificato ed integrato con delibere di Consiglio n. 152 del 10.10.2001 e n. 26 del 13.02.2002;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alle associazioni di categoria.

In esito alla votazione, per alzata di mano, la deliberazione viene approvata come segue:

PRESENTI	N. 18
ASTENUTI	N. 4 (U.D.C.: Tagliani; Forza Italia: Mazzi A.N.: Caselli, Falzoni)
FAVOREVOLI	N. 13 (R.C. - Verdi - D.S. - La Margherita)
CONTRARI	N. 1 (Lega Nord Padania: Barbieri)



**Leggi 08.08.1991 n. 264 e 04.01.1994 n. 11. Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Regolamento Provinciale**

**INDICE**

***Titolo primo: Disposizioni generali***

- Art. 1 – Attività di consulenza
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Contingentamento delle autorizzazioni

***Titolo secondo: Autorizzazione ed esercizio dell'attività***

- Art. 4 – Requisiti soggettivi ed oggettivi
- Art. 5 – Locali degli studi di consulenza automobilistica
- Art. 6 – Acquisizione degli incarichi
- Art. 7 – Presentazione delle domande
- Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 – Trasferimento d'azienda
- Art. 10 – Variazioni della struttura aziendale
- Art. 11 – Decesso od incapacità fisica del titolare
- Art. 12 – Attività del personale dipendente, collaboratore familiare e/o associato in partecipazione
- Art. 13 – Tariffe
- Art. 14 – Orari
- Art. 15 – Registro Giornale
- Art. 16 – Ricevuta sostitutiva della carta di circolazione o della patente
- Art. 17 – Procedure informatiche
- Art. 18 – Accesso agli sportelli della Provincia

***Titolo terzo: Disciplina sanzionatoria***

***Capo primo: disposizioni sostanziali***

- Art. 19 – Vigilanza
- Art. 20 – Sanzioni ex art. 9 L. 264/91
- Art. 20 bis – Sanzioni ex art. 92 D.Lgs. 285/92
- Art. 21 – Tipologie di illeciti sanzionabili
- Art. 22 – Classificazione degli illeciti sanzionabili

***Capo secondo: disposizioni procedurali***

- Art. 23 – Diffida
- Art. 24 – Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione



Art. 25 – Normativa applicabile ai procedimenti amministrativi connessi all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della revoca dell'autorizzazione

Art. 26 – Disposizioni finali

***Allegato: Compiti ed adempimenti degli studi di consulenza***

- 1) Tabella A (art. 1 legge 264/91)
- 2) Tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870
- 3) Allegato 3 al D.L.L. 18.06.1945 n. 399



**TITOLO PRIMO**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - ATTIVITA' DI CONSULENZA**

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito attività di consulenza, si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella Tabella A allegata alla L. 264/1991 e riportati nell'allegato n. 1 del presente Regolamento, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'attività di consulenza comprende anche le attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data del 05.09.1991, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per il disbrigo delle pratiche automobilistiche.

**ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'attività di consulenza, come definita dall'art. 1 del presente Regolamento, può essere esercitata previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 264/91:
  - 1) da imprese individuali;
  - 2) da società.
2. L'attività di consulenza può essere inoltre esercitata, previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 11/94:
  - 1) da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobil Club istituiti successivamente alla data del 05 settembre 1991 a favore dell'Automobil Club competente, in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta;
  - 2) direttamente da Enti Pubblici non economici ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 4 gennaio 1994 n.11.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 11/94 l'attività di consulenza, può infine essere esercitata dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla legge 264/91 e del presente Regolamento.
4. L'esercizio dell'attività di consulenza senza la prescritta autorizzazione è considerato ad ogni effetto attività abusiva.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 08.08.1991 n. 264 le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di merci per conto di terzi svolte a titolo gratuito ed a esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore della legge 05.01.1996 n. 11, nei comitati provinciali ed aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 06.06.1974 n. 298.



6. Ai sensi dell'art. 14, comma 13, D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 la legge 08.08.1991 n. 264 non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

### **ART. 3- CONTINGENTAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, la Provincia definisce, sulla base dei criteri di programmazione numerica stabiliti dal D.M. 09.12.1992, che prevede un rapporto di n. 1 agenzia ogni 2.400 veicoli circolanti immatricolati nella Provincia, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 264/91.
2. Nel rispetto dei vincoli stabiliti dal sopra citato D.M. 09/12/92 si fissano, sentiti i Comuni, i seguenti criteri di programmazione:
  - a) assicurare una distribuzione omogenea sul territorio provinciale garantendo la disponibilità di almeno un'autorizzazione per ogni comune;
  - b) privilegiare l'accoglimento delle istanze finalizzate all'apertura di agenzie ubicate ad una distanza maggiore rispetto a quelle già autorizzate;
3. Nell'applicazione dei criteri del comma 2 del presente articolo si terrà conto:
  - a) del numero degli studi di consulenza operanti sul territorio provinciale;
  - b) del numero degli uffici dipendenti da enti pubblici non economici;
  - c) del numero delle autoscuole operanti sul territorio non titolari di autorizzazione per la specifica attività di consulenza;
4. Ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, trattandosi di attività soggetta a contingentamento e a programmazione settoriale, l'atto di assenso della P.A. non può essere sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato. Pertanto è necessaria la presentazione di apposita istanza ai sensi del successivo art. 7 del presente Regolamento.

## **TITOLO SECONDO** **AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

### **ART. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla Provincia al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) che sia cittadino italiano; cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea stabilito in Italia;
  - b) che abbia raggiunto la maggiore età;
  - c) che non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629,



- 630, 640, 646, 648, 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) che non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) che non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) che sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 L. 264/91;
- g) che disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 09.11.1992.
2. Nel caso di società l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto:
- a) per le imprese individuali: dal titolare dell'impresa;
- b) per le società: da almeno uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto:
- a) per le imprese individuali: dal titolare dell'impresa;
- b) per le società: dalla società.
5. La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti di legge, il cui venir meno deve essere comunicato alla provincia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. La Provincia, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli periodici a campione sulle agenzie autorizzate.

#### **ART. 5 - LOCALI DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 L. 11/94 nei locali, sede degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto riconosciuti idonei dalla Provincia sulla base dei criteri e delle modalità enunciate nel presente Regolamento, possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Ai sensi del D.M. 9.11.1992, art. 1 comma 2, i locali devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) un'altezza minima corrispondente a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
3. Per locali degli studi di consulenza si intendono quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività (ufficio ed archivio).
4. L'idoneità dei locali deve risultare da specifico parere favorevole dell'ASL.





5. I centri di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia ogni variazione che intendono apportare ai locali. A lavori ultimati sono tenuti a presentare alla Provincia la documentazione prevista dalla vigente normativa.
6. Qualora il centro di consulenza intenda trasferire l'attività in altra sede deve preventivamente chiedere specifica autorizzazione alla Provincia, come previsto dal successivo art. 7 comma 2.

#### **ART. 6 – ACQUISIZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi dei committenti devono essere acquisiti, di norma, nei locali degli studi di consulenza.
2. A seguito di rapporti commerciali non occasionali e continuativi, comunque desumibili in caso di ispezioni e controlli, intercorrenti tra l'agenzia e concessionari, venditori, autosaloni ed operatori economici a questi assimilabili, è ammesso il ritiro dei documenti da parte del personale dell'agenzia direttamente presso le succitate imprese.
3. Non è ammesso il rilascio, al di fuori dei locali sede dello studio di consulenza automobilistica autorizzato, con specifico riferimento a concessionari, autosaloni, rivenditori, ecc., di una o più ricevute in bianco ex art. 7 legge 264/91 in qualsivoglia modo intestate allo studio di consulenza o ad esso facilmente riconducibili.

#### **ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di consulenza, anche nell'ipotesi di trasferimento d'azienda di cui al successivo articolo 9, il titolare di impresa individuale ovvero il rappresentante legale di società devono presentare alla Provincia regolare istanza in bollo, sulla base di apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale.
2. Nell'ipotesi di trasferimento dei locali dell'agenzia, il titolare di impresa individuale ovvero il rappresentante legale di società, devono presentare apposita istanza in bollo alla Provincia, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, sulla base di apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale.
3. Nell'ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare o del legale rappresentante, gli eredi o gli aventi causa del titolare medesimo che intendano proseguire l'attività, ai sensi del successivo art. 11 del presente Regolamento, devono presentare istanza in bollo alla Provincia, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, sulla base di apposita modulistica come pure nel caso della richiesta dell'eventuale proroga prevista dall'art. 11 comma 1 del presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi in cui l'attività di consulenza sia esercitata da una società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, gli altri soci o amministratori, che intendano proseguire l'attività di consulenza, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del presente Regolamento, devono presentare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, istanza in bollo alla Provincia sulla base di apposita modulistica come pure nel caso dell'eventuale proroga prevista dall'art. 11 comma 1 del presente Regolamento.
5. I termini di rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono i seguenti:



- a) nell'ipotesi di cui al comma 1: 60 giorni;
  - b) nell'ipotesi di cui al comma 2: 45 giorni;
  - c) nell'ipotesi di cui al comma 3: 45 giorni;
  - d) nell'ipotesi di cui al comma 4: 45 giorni;
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alla L. 241/90 e al Regolamento provinciale attuativo della stessa.

### **ART. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, viene rilasciata a tempo indeterminato con atto del Dirigente responsabile del Servizio interessato:
  - a) per le imprese individuali: a favore del titolare;
  - b) per le società: a favore della società;
  - c) nei casi previsti dall'art. 1 comma 4 della legge 11/94: a favore dell'Ente Pubblico non economico ovvero a favore dell'Automobile Club in relazione agli Uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è revocata d'ufficio qualora:
  - a) il titolare non inizi l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno consecutivo;
  - c) vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della legge 264/91, indicati anche all'art. 4 del presente Regolamento, così come previsto dall'art. 9 comma 3 della medesima legge.
3. L'autorizzazione dovrà essere affissa in modo leggibile all'interno dei locali dell'agenzia.

### **ART. 9 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 11/94 nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91 in sostituzione di quella del dante causa: contestualmente alla revoca di quest'ultima, che deve essere espressamente richiesta dal dante causa, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'avente causa.
2. Il termine di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è di 60 giorni.

### **ART. 10 – VARIAZIONI DELLA STRUTTURA AZIENDALE**

1. L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è tenuta a comunicare formalmente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, qualunque variazione della struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione o denominazione sociale ecc...) producendo idonea documentazione.



2. Se l'autorizzazione è rilasciata a favore di società o di enti, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, comporta la presa d'atto, previo accertamento dei prescritti requisiti.
3. Nell'ipotesi in cui l'attività di consulenza sia esercitata da una società, in caso di recesso del socio o di sostituzione dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91 e all'art. 4 comma 1 lettera f) del presente Regolamento, la stessa deve darne comunicazione alla Provincia entro tre giorni dalla data di modifica dell'atto costitutivo o dalla data di deliberazione dell'assemblea dei soci.
4. Se entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma 3, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, la Provincia procederà alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L. 264/91 e dell'art. 20 comma 5 del presente Regolamento.

#### **ART. 11 - DECESSO OD INCAPACITA' FISICA DEL TITOLARE**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. 11/94, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita, previa istanza alla Provincia di cui al precedente articolo 7 comma 3, provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L. 11/94, nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di capacità professionale, l'attività può essere proseguita, previa istanza di cui al precedente art. 7 comma 4, provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli altri soci o amministratori. Entro tale periodo un altro socio od un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
3. Per incapacità fisica si intende incapacità di intendere e di volere, risultante da sentenza di interdizione.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è a carattere provvisorio fino alla dimostrazione del possesso dell'attestato di idoneità professionale entro i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L. 11/94, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio previsto dalla vigente normativa, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della legge 264/91, producendo in sostituzione dello stesso, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale previsto dall'art. 10 comma 3 della legge 264/91.



**ART. 12 - ATTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE  
FAMILIARE E/O ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE**

1. Ferma restando la responsabilità professionale prevista all'art. 4 dalla legge 264/91, l'impresa o la società che esercita l'attività prevista dalla suddetta legge può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici di:
  - a) personale dipendente (iscritto nel libro matricola dell'impresa o della società);
  - b) collaboratori familiari (art. 230 bis del c.c.), limitatamente alle imprese individuali;
  - c) associati in partecipazione (artt. 2549 e seguenti del c.c.).
2. Ogni variazione del personale di cui all'art. 4 comma 2 della legge 264/91 deve essere comunicata per iscritto alla Provincia entro il termine di giorni trenta dall'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro.
3. La Provincia provvederà a dare atto dell'avvenuta variazione dell'organico contestualmente procedendo all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, concernenti il possesso dei requisiti attinenti l'onorabilità.
4. Il titolare dell'autorizzazione risponde direttamente dell'attività svolta dai propri dipendenti e/o collaboratori nell'esercizio delle loro mansioni ex art. 2049 c.c.

**ART. 13 - TARIFFE**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 264/91 le tariffe minime e massime, nonché quelle praticate dallo studio di consulenza, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dello studio di consulenza.
2. Il tariffario praticato, prima di essere affisso nei locali dell'agenzia, deve essere vidimato dalla Provincia che ne tratterrà agli atti una copia.
3. Lo studio di consulenza è tenuto ad applicare le tariffe stabilite contenute nel tariffario.
4. Eventuali variazioni del tariffario dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia per la vidimazione ed esposte accanto al tariffario vigente, in modo leggibile nei locali dello studio di consulenza per almeno 15 giorni prima della loro applicazione. I 15 giorni decorrono dalla data di vidimazione. Sul tariffario esposto dovrà inoltre essere indicata la data di entrata in vigore.

**ART. 14 - ORARI**

1. Le agenzie di consulenza automobilistica, sono tenute a comunicare alla Provincia gli orari di apertura degli uffici nonché ogni eventuale variazione degli stessi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Gli studi di consulenza, al fine di garantire un efficiente servizio al pubblico e l'attività di controllo degli organi ispettivi sono tenuti alla scrupolosa osservanza degli orari fissati.
3. L'eventuale sospensione dell'attività, per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi nel corso dell'anno solare, deve essere preventivamente comunicato alla Provincia.



**ART. 15 - REGISTRO GIORNALE**

1. Il titolare dell'impresa o, nel caso di società, gli amministratori, redigono il registro giornale previsto dall'art. 6 della legge 264/91, contenente i seguenti elementi:
  - a) numero progressivo annuale e data dell'incarico;
  - b) identificazione del committente. Nell'ipotesi che questi sia un particolare operatore economico (concessionario, autosalone, rivenditore, ecc...) dovrà essere indicato anche il nominativo della persona fisica o giuridica in nome e per conto della quale l'incarico viene conferito;
  - c) natura dell'incarico. Quando la procedura prevede codificazioni al registro deve essere allegata idonea legenda;
  - d) adempimenti richiesti dalla natura dell'incarico (Autorità ed Uffici interessati);
  - e) identificazione del veicolo (numero di targa e/o telaio ed eventualmente il tipo) o della patente (data di rilascio, numero);
  - f) data di rilascio della ricevuta prevista dall'art. 7 della legge 264/91. La data in cui viene rilasciata la ricevuta può anche essere successiva alla data di conferimento dell'incarico ma in ogni caso deve essere contestuale alla data di ricezione da parte dell'agenzia della carta di circolazione del veicolo o della patente di guida. Nei casi in cui non è previsto il rilascio della ricevuta lo spazio riservato alla data dovrà essere barrato.
2. Le singole operazioni devono essere trascritte quotidianamente sul registro in ordine cronologico progressivo per anno solare. In base a tale criterio all'inizio di ogni anno la numerazione progressiva deve ripartire da zero. Non sono ammessi spazi in bianco.
3. Eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti in rosso facendo in modo che sia leggibile la prima compilazione, non sono pertanto ammessi abrasioni o cancellazioni con correttori o altro.
4. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.

**ART. 16 - RICEVUTA SOSTITUTIVA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O DELLA PATENTE**

1. Lo studio di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esso consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato la ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91, la cui validità massima è di giorni trenta dalla data di rilascio che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro giornale.
- 1 bis. L'adempimento di cui al comma precedente non è obbligatorio, salva espressa richiesta dell'interessato, solo nel caso in cui il committente sia un concessionario o un autosalone o un rivenditore che incarica l'agenzia di effettuare il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo a se stesso.
2. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, lo studio di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al comma 1 dell'art. 92 del Codice della Strada.
3. La ricevuta di cui al comma 1 deve essere rilasciata su modulo conforme al modello approvato con D.M. 08.02.1992 ed esclusivamente in sostituzione di patente di guida in



corso di validità o di carta di circolazione del veicolo in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa. Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello studio ovvero da persona all'uopo autorizzata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta esercente la consulenza automobilistica.

4. In caso di rilascio al cliente di una ricevuta non conforme al modello ministeriale o di documento avente un mero rilievo interno senza che venga espressamente evidenziato, con forte rilievo, che *“Il presente documento non ha alcun valore di legge ai fini della circolazione e non sostituisce in alcun modo il documento di circolazione o il documento di abilitazione alla guida”*, si applicherà l'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92.
5. In caso di rilascio di ricevuta in sostituzione della patente di guida o della carta di circolazione del veicolo non valide ai sensi del comma 3 del presente articolo, si applicherà l'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92;
6. Nell'ipotesi in cui, decorsi i trenta giorni di validità previsti dalla vigente normativa, venga rilasciata una seconda ricevuta sostitutiva, si applicherà l'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92.

#### **ART. 17 - PROCEDURE INFORMATICHE**

1. Per la gestione del registro giornale e delle ricevute di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7 della legge 264/91 è consentito l'utilizzo di sistemi informatici che garantiscano criteri di regolarità e correttezza.
2. Nel caso di utilizzo di procedure informatiche dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Provincia.
3. La comunicazione di cui al comma 2 dovrà essere corredata da una copia in simulazione del futuro modulo a stampa.
4. Al fine di garantire una redazione regolare e corretta del registro giornale ai sensi del comma 1 del presente articolo la Provincia definisce i criteri per la tenuta informatica dello stesso.
5. Qualora nulla osti la Provincia rilascerà apposito provvedimento.
6. Ogni eventuale inconveniente sia in ordine alla registrazione che alla stampa del registro dovrà essere segnalato tempestivamente alla Provincia.
7. Ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, i documenti amministrativi per i quali è prescritta la conservazione per legge regolamento, qualora vengano riprodotti su supporti informatici, sono validi rilevanti a tutti gli effetti di legge se la riproduzione è effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo nel rispetto delle regole tecniche previste dalla vigente normativa nazionale.

#### **ART. 18 - ACCESSO AGLI SPORTELLI DELLA PROVINCIA**

1. I soggetti legittimati alla presentazione, presso gli sportelli della Provincia, delle pratiche implicanti attività di consulenza automobilistica sono i seguenti:



- a) gli intestatari delle pratiche ed i soggetti da questi ultimi delegati in via rigorosamente occasionale ed a titolo gratuito;
- b) le imprese società o enti che gestiscono autoscuole o studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, regolarmente autorizzate dalla Provincia per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, ecc.;
- c) le associazioni di categoria degli autotrasportatori limitatamente all'espletamento delle pratiche inerenti l'autotrasporto merci a titolo gratuito ed a esclusivo servizio delle imprese associate.

### **TITOLO TERZO** **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

#### **Capo primo: disposizioni sostanziali**

#### **ART.19 –VIGILANZA**

1. Ai fini della verifica delle norme che regolano la materia, i controlli, oltre che dalla Provincia e dai Comuni, possono essere effettuati da tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.).
2. La disciplina del presente titolo è finalizzata ad orientare l'attività di vigilanza e sanzionatoria della Provincia in conformità ai principi e ambiti applicativi della normativa vigente.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
  - a) personale del Servizio competente abilitato e munito di apposito tesserino di riconoscimento firmato dal Presidente della Provincia;
  - b) Vigili Provinciali.
4. La vigilanza si esplica mediante l'esercizio di tutte le facoltà attribuite agli addetti alla vigilanza secondo quanto disposto dalla vigente normativa e precisamente:
  - a) assumere informazioni;
  - b) compiere rilievi descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica (copie di documenti, ecc.);
  - c) accedere nei locali in cui ha sede l'impresa e nelle loro pertinenze; l'accesso può essere effettuato nelle ore di apertura dell'esercizio e può comprendere solo luoghi diversi dalla privata dimora;
  - d) prendere visione del registro-giornale e verificare la corretta trattazione delle pratiche relative agli incarichi affidati all'impresa stessa;
  - e) prendere visione delle singole pratiche e dei documenti consegnati all'agenzia.
5. Il controllo non è sottoposto a prescrizioni formali e di norma si conclude con una relazione sommaria del sopralluogo effettuato a cui farà seguito, nell'ipotesi in cui venissero rilevate irregolarità, una formale e dettagliata contestazione nei modi e termini di legge.



6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
7. Le sanzioni previste agli articoli 20 e seguenti sono condizionate al permanere del quadro normativo vigente e saranno disapplicate in caso di modifica dello stesso.
8. E' facoltà del dirigente valutare se l'illecito sanzionabile, per particolari condizioni e circostanze, sia da ascrivere ad un diverso gruppo, rispetto a quanto di norma previsto all'art. 22 del presente Regolamento.
9. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti intendono individuare i criteri applicativi di un regime sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

**ART. 20 – SANZIONI EX ART. 9 L. 264/91**

1. L'art. 9 della L. 08/08/1991 n. 264 prevede le seguenti tipologie di provvedimenti sanzionatori:
  - a) **diffida**;
  - b) **sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione**;
  - c) **sanzione amministrativa pecuniaria e revoca dell'autorizzazione**;
  - d) **revoca dell'autorizzazione**;
  - e) **sanzione amministrativa pecuniaria**.
2. Si applica la **diffida** in caso di accertata irregolarità nell'esercizio di attività di consulenza o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 L. 264/91.
3. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 516,00 a € 2.582,00 contestualmente alla **sospensione dell'autorizzazione** da uno a sei mesi ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute.
4. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 1.032,00 a € 5.164,00 contestualmente alla **revoca dell'autorizzazione** quando siano accertati gravi abusi.
5. Si applica la **revoca dell'autorizzazione** quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
6. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 2.582,00 a € 10.329,00 nei confronti di chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
7. Ai sensi del comma 3 del presente articolo si hanno **irregolarità persistenti** quando è accertato che la cattiva gestione si è protratta per un certo periodo di tempo e si è concretizzata in irregolarità diverse fra loro; si hanno **irregolarità ripetute** quando la stessa violazione è ripetuta nel corso di un certo arco temporale.
8. Ai sensi del comma 4 del presente articolo per **gravi abusi** si intendono tutte quelle azioni od omissioni, ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare gravi danni patrimoniali o non patrimoniali a carico del cliente.

**ART. 20 BIS – SANZIONI EX ART. 92 D.LGS. 285/92**

1. L'art. 92 D.Lgs. 285/92 prevede le seguenti tipologie di provvedimenti sanzionatori:





**a) sanzione amministrativa pecuniaria;**

**b) revoca.**

2. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da € 357,00 ad euro 1.433,00 in caso di rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91.
3. Si applica la **revoca dell'autorizzazione** in caso di contestazione di tre violazioni, di cui al comma 2, nell'arco di un triennio.
4. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00 alle imprese di consulenza che non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92 comma 1 del Codice della Strada entro il termine di giorni trenta dalla data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della 264/91.
5. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro 71,00 ad euro 286,00.
6. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sopraindicate saranno aggiornati sulla base degli importi indicati dal D.M. previsto dall'art. 195 del Codice della Strada.
7. Nelle suddette ipotesi si applica la procedura prevista dagli artt. 200 e seguenti del D.L.vo 285/92 Nuovo Codice della Strada.

**ART. 21 - TIPOLOGIE DI ILLECITI SANZIONABILI**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del presente regolamento sono di seguito individuate le condotte che danno luogo a irregolarità sanzionabili:
  - 1) omissioni od errori nella trattazione delle pratiche relative ad incarichi affidati all'impresa ovvero tutti quei comportamenti che, pur non violando uno specifico precetto od una prescrizione particolare, mostrano una ridotta professionalità del titolare dell'impresa di consulenza;
  - 2) inosservanza degli orari di apertura e chiusura al pubblico dichiarati formalmente alla Provincia;
  - 3) mancata comunicazione scritta alla Provincia entro il termine di trenta giorni dal verificarsi del fatto delle variazioni apportate agli orari di apertura al pubblico;
  - 4) mancata comunicazione scritta, entro il termine di giorni trenta dal verificarsi dell'evento, riguardante la situazione dell'organico del personale dipendente o collaboratore familiare;
  - 5) omessa comunicazione formale e documentata di variazioni della struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, ecc...) entro il termine di giorni trenta dall'effettivo verificarsi dell'evento;
  - 6) mancata richiesta di revoca e di contestuale rilascio di nuova autorizzazione in caso di trasferimento del complesso aziendale entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
  - 7) mancata richiesta di autorizzazione al proseguimento dell'attività in caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica del titolare, del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
  - 8) inosservanza del divieto di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento: tale violazione comporterà una sanzione particolarmente rilevante nei confronti



- dell'agenzia e l'applicazione dell'articolo 9 comma 4 della Legge 08.08.1991 n. 264 nei confronti del concessionario, autosalone o rivenditore;
- 9) cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale;
  - 10) errata od omessa trascrizione della data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91 nel registro giornale di cui all'art. 6 della stessa legge;
  - 11) mancato rilascio al committente, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 16, comma 1 bis, della ricevuta di cui all'art. 7 legge 264/91 nei casi in cui il cliente consegna all'agenzia l'originale della patente o della carta di circolazione in corso di validità ai sensi dell'art. 16 comma 3 del presente Regolamento;
  - 12) omessa o tardiva comunicazione al Servizio competente della tenuta del registro giornale di cui all'art. 6 legge 264/91, mediante l'utilizzo di sistemi informatici;
  - 13) inosservanza dei criteri di gestione del registro giornale informatizzato di cui al comma 4 art. 17 del presente regolamento;
  - 14) mancata annotazione dell'incarico nel registro giornale ovvero annotazione tardiva;
  - 15) mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la Provincia;
  - 16) inosservanza delle tariffe depositate e vidimate;
  - 17) variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione e il preventivo deposito del nuovo tariffario presso la Provincia;
  - 18) mancata affissione o affissione in modo non visibile e/o non leggibile delle tariffe nei locali dello studio di consulenza;
  - 19) mancata esposizione delle variazioni tariffarie di cui all'art. 12 comma 4 del presente Regolamento;
  - 20) svolgimento nei locali indicati nell'autorizzazione di altre e diverse attività non attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla vigente normativa;
  - 21) trasferimento dell'attività in nuovi locali senza preventiva autorizzazione della Provincia;
  - 22) omessa preventiva comunicazione di eventuali modifiche da apportare ai locali e/o mancata presentazione della documentazione relativa a termine lavori;
  - 23) utilizzo di locali diversi da quelli indicati nell'autorizzazione;
  - 24) acquisizione di incarichi fuori dei locali dell'impresa, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento;
  - 25) sospensioni dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi nel corso dell'anno solare senza preventiva comunicazione alla Provincia;
  - 26) omessa iscrizione entro i termini di legge al registro delle imprese da parte delle ditte individuali non esercenti altre attività al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia;
  - 27) omessa esposizione, nei locali dell'agenzia, dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia per l'esercizio dell'attività di consulenza;
  - 28) mancata tenuta del registro giornale di cui all'art. 6 della L. 264/91 ed all'art. 15 del presente Regolamento;
  - 29) violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10 comma 3 del presente Regolamento;
  - 30) inosservanza delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti amministrativi su supporti informatici ai sensi dell'art. 17 comma 7;



- 31) inosservanza delle disposizioni impartite in materia di consulenza automobilistica da qualsivoglia atto dispositivo ufficiale adottato dal competente Servizio della Provincia in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
2. La Provincia si riserva la facoltà di impartire, attraverso propri atti ufficiali, disposizioni in materia di consulenza automobilistica tese a garantire un regolare esercizio dell'attività. Con gli stessi atti sarà determinata la gravità delle eventuali violazioni commesse, ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del successivo art. 22.

### **ART. 22 – CLASSIFICAZIONE DEGLI ILLECITI SANZIONABILI**

1. Gli illeciti sanzionabili di cui all'art. 21 del presente Regolamento sono classificati in tre categorie in relazione alla loro gravità:
  - a) irregolarità lievi;
  - b) irregolarità medie;
  - c) irregolarità gravi.
2. Rientrano, di norma, nel gruppo di cui al comma 1 lettera a) gli illeciti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 12), 13), 22), 27), 30) di cui al comma 1 art. 21 del presente Regolamento.
3. Rientrano, di norma, nel gruppo di cui al comma 1 lettera b) gli illeciti di cui ai punti 1), 5), 6), 7), 9), 10), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25), 26), 29), 30) di cui al comma 1 art. 21 del presente Regolamento.
4. Rientrano, di norma, nel gruppo di cui al comma 1 lettera c) gli illeciti di cui ai punti 8), 11), 28), 30) di cui al comma 1 art. 21 del presente Regolamento.
5. La classificazione di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata all'applicazione delle sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali di gradualità e proporzionalità come recepiti dal successivo art. 24.

### **Capo secondo: disposizioni procedurali**

### **ART. 23 - DIFFIDA**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, primo periodo, L. 264/91, l'accertamento di irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 L. 264/91, comporta l'applicazione della diffida.
2. In tali ipotesi si applica la seguente procedura prevista dalla legge 241/90:
  - a) accertamento della violazione;
  - b) comunicazione di avvio del procedimento ed attribuzione di un termine di giorni 30 dal ricevimento della stessa, per presentare eventuali memorie scritte;
  - c) valutazione degli scritti difensivi da parte del dirigente;
  - d) entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione degli scritti difensivi: archiviazione in caso di accoglimento, diffida in caso di non accoglimento;
  - e) possibilità di impugnazione con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni, oppure con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Entrambi i termini decorrono dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di diffida.

3. L'atto di diffida viene emanato anche con riferimento a più irregolarità purché le stesse vengano accertate contestualmente a seguito del medesimo controllo.

#### **ART. 24 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E SOSPENSIONE**

1. In riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 19 del presente Regolamento, sono individuati nel presente articolo i criteri attuativi del regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.
2. Qualora **nel corso dell'ultimo biennio** siano state accertate irregolarità persistenti e/o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 2.582,00 e l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 19 si assume di norma la seguente gradualità nell'applicazione delle sanzioni conseguenti la violazione del presente Regolamento:
  - a) l'autorizzazione è sospesa per **mesi uno** qualora dopo la terza diffida e a seguito del quarto accertamento, le violazioni contestate nell'ultimo biennio siano comprese tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 22 del presente Regolamento, classificate come irregolarità lievi;
  - b) l'autorizzazione è sospesa per **mesi due** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, tra le violazioni contestate nell'ultimo biennio ne sia ricompresa almeno una rientrante tra quelle di cui al comma 3 dell'art. 22 del presente Regolamento, classificate come irregolarità medie;
  - c) l'autorizzazione è sospesa per **mesi tre** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, tra le violazioni contestate nell'ultimo biennio ne sia ricompresa almeno una rientrante tra quelle di cui al comma 4 dell'art. 22 del presente Regolamento, classificate come irregolarità gravi;
  - d) l'autorizzazione è sospesa per **mesi quattro** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo biennio, siano state contemporaneamente accertate, nel corso di un medesimo contesto ispettivo, una delle violazioni di cui al comma 3 e una delle violazioni di cui al comma 4 dell'art. 22 del presente Regolamento classificate rispettivamente come irregolarità medie e gravi;
  - e) l'autorizzazione è sospesa per **mesi cinque** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo biennio e nel corso del medesimo contesto ispettivo, vengano contemporaneamente accertate due delle violazioni di cui al comma 3 e una delle violazioni di cui al comma 4 dell'art. 22 del presente Regolamento, classificate rispettivamente come irregolarità medie e gravi;
  - f) l'autorizzazione è sospesa per **mesi sei** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo biennio e nel corso del medesimo contesto ispettivo, vengano contemporaneamente accertate tutte le violazioni di cui al comma 4 dell'art. 22 del presente Regolamento, classificate come irregolarità gravi.
4. In tutti i suddetti casi si applica la seguente procedura prevista dalla legge 689/81:
  - a) accertamento della violazione;



- b) contestazione immediata o, in alternativa, notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento;
- c) pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura pari ad un terzo del massimo o doppio del minimo dell'importo edittale entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione;
- d) in alternativa alla lettera c), presentazione degli scritti difensivi ed eventuale richiesta di audizione da presentarsi al Dirigente del Servizio competente entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
- e) valutazione delle difese di cui alla lettera d); in caso di accoglimento ordinanza motivata di archiviazione; in caso di rigetto, motivata ordinanza-ingiunzione di applicazione della sanzione;
- f) possibilità di opposizione all'ordinanza-ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

**ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE E DELLA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Nei casi in cui i procedimenti sanzionatori prevedano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma si applica la procedura contemplata dalla L. 689/81 di cui all'art. 24 comma 4 del presente Regolamento.
2. Nei casi in cui il procedimento si concluda con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza si applica la procedura prevista dalla L. 241/90 di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
3. Colui al quale è stata revocata l'autorizzazione non può presentare istanza per l'ottenimento di nuova autorizzazione se non decorso un anno dal provvedimento di revoca.

**ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa.



**ALLEGATO: COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA**

**1. Tabella A (art. 1 legge 264/91)**

- 1) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 06.06.1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Consulenza, assistenza ed adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- 4) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al D.L.L. 18.05.1945 n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- 6) Consulenza, assistenza ed adempimenti compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

**2. Tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870**

- 1) Esami per conducenti di veicoli a motore.
- 2) Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli od ai conducenti.
- 3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.
- 4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
- 5) Omologazione di veicoli: approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato.
- 6) Omologazioni parziali: approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti.
- 7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzazioni della navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione
- 8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti ed imbarcazioni in costruzione.
- 9) Omologazione ed approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione di motori marini.



- 10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati.
- 11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore.
- 12) Verifica di motori per motoscafi ed imbarcazioni.
- 13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi relativi alla navigazione.
- 14) Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri nautici e nelle matricole.
- 15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanententi".
- 16) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo.
- 17) Rilascio e rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.

**3. Allegato 3 al D.L.L. 18.06.1945 n. 399**

- 1) Prima iscrizione di un autoveicolo (autovettura, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilati, trattori agricoli) nel P.R.A.
- 2) Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel P.R.A. in seguito a trasferimento da un'altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione.
- 3) Annotazione di trasferimento di proprietà.
- 4) Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario.
- 5) Annotazione della costituzione di una garanzia sul veicolo iscritto.
- 6) Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovo o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo dei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita.
- 7) Ispezioni del P.R.A.
- 8) Ispezioni dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luca Gozzoli

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giovanni Sapienza

---

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all'originale.

Modena,

---

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, dalla data sotto indicata.

Modena, 03/04/2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giovanni Sapienza

---

PROVINCIA DI MODENA

Divenuta esecutiva in data 13/04/2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giovanni Sapienza

---

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all'originale.

Modena,

---